

Ricerche



La città disvelata

Luoghi e percorsi della giustizia
nella Vicenza asburgica

a cura di Eliana Biasiolo e Luca Rossetto

Marsilio

La pubblicazione delle immagini d'epoca è autorizzata con concessione numero 26 del 28 maggio 2015 della Biblioteca Civica Bertoliana, che si ringrazia per la fattiva collaborazione prestata. Con l'ausilio delle raccolte del patrimonio documentario e iconografico conservate presso tale istituzione è stato possibile calarsi virtualmente nei luoghi più significativi della città ottocentesca e cercare così di contribuire ad una migliore conoscenza della stessa.

La pubblicazione di quest'opera è stata resa possibile grazie ad un finanziamento proveniente dai fondi di ricerca del prof. Claudio Povolo del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università Ca' Foscari di Venezia.

Le immagini fotografiche della città sono state realizzate da: Eliana Biasiolo, Lia De Luca, Piero Casentini, Luca Rossetto.

© 2016 by Marsilio Editori® s.p.a. in Venezia

Prima edizione: maggio 2016

ISBN 978-88-317-2387

www.marsilioeditori.it

INDICE

- 9 Note introduttive
- 9 1. I processi e i luoghi
di Eliana Biasiolo
- 11 2. I processi, la giustizia, la storia
di Luca Rossetto
- 15 I luoghi processuali dal catasto ottocentesco
- 33 Luoghi notturni. La storia di Maria Kuhweiner, suonatrice di
chitarra e girovaga
di Claudio Povolo
- 65 Nella Torre Civica
di Piero Casentini
- 83 Mentre passa la Rua
di Piero Casentini
- 99 La torre carceraria: la punizione sotto gli occhi di tutti
di Lia De Luca
- 121 L'Intendente esteta. I misfatti di un funzionario libertino
di Laura Amato



INDICE

- 151 L'asilo dei miserabili
di Cesare Saluzzo
- 175 Il sacro profanato e l'effeminato irriverente
di Andrea Savio
- 199 Tra vicoli e osterie della città: marginalità, militari e popolani.
Tre casi emblematici
di Luca Rossetto
- 221 Il patibolo a Vicenza. Per una topografia dei luoghi di
esecuzione
di Francesca Brunet
- 251 Scrupolose perizie e giudici zelanti. La giustizia extra moenia
di Eliana Biasiolo
- 285 Indice dei luoghi

LUCA ROSSETTO

TRA VICOLI E OSTERIE DELLA CITTÀ:
MARGINALITÀ, MILITARI E POPOLANI.
TRE CASI EMBLEMATICI

IL COCCHIERE INNAMORATO

Doveva necessariamente essere già calata l'oscurità quella sera priva di luna del 30 gennaio 1827 in stradella Santi Apostoli. Era infatti ancora ben lontana dal venir realizzata, ma anche solo concepita, una rete di illuminazione pubblica per il cuore della città antica¹.

Il luogo, poi, non era certo dei più raccomandabili se Giambattista Giarolli, pur a metà del secolo successivo, ne parlava appunto come di una «breve via, lungo la quale sorgevano un tempo vetuste e squallide casupole, asilo di miserie materiali e morali»². E proprio davanti al grande portone di un edificio che ospitava uno dei tanti postriboli del quartiere, il fante Ignazio Barabech, non un soldato semplice qualunque, ma il cocchiere del comandante militare dell'intera provincia, era stato percosso e quindi ferito con una stiletta alla schiena da degli sconosciuti che si erano poi dati alla fuga³.

La vicenda giudiziaria che ne seguì non condusse ad alcun esi-

¹ Solo nel 1845 il comune di Vicenza sottoscrisse un contratto con una società francese che si impegnava a installare centocinquanta fanali a gas nel centro cittadino, anche se, esattamente come a Padova, un'estensione significativa del servizio si ebbe non prima del 1848.

² Giarolli, *Vicenza nella sua toponomastica stradale*, cit., pp. 462-463. Il Giarolli, peraltro, si affrettava subito dopo a precisare che la stradella aveva in seguito perso la sua triste nomea di luogo malfamato.

³ La documentazione relativa a questo caso si trova in Archivio di Stato di Vicenza (ASVi), Tribunale penale austriaco, b. 130 (ex 91), 1827, fasc. 53. Anche tutti i successivi virgolettati del presente paragrafo che fanno riferimento a documenti inerenti a tale vicenda sono rinvenibili nel medesimo fascicolo.

to eclatante. Furono effettivamente compiuti quattro arresti e per uno degli indiziati si arrivò sino alla sentenza, che però decretò la sospensione del processo per difetto di prove legali, una formula che in sostanza rivelava l'impossibilità di attribuire precise responsabilità penali al presunto colpevole⁴.

Andò invece molto peggio al Barabech: una sottovalutazione da parte dei medici militari dell'entità della ferita subita, accompagnata di conseguenza da un inadeguato trattamento sanitario della stessa, lo condussero in principio a un aggravamento delle condizioni di salute e quindi al decesso.

Ma cos'era accaduto veramente in quella fredda sera d'inverno per le strade del centro cittadino?

In una prima versione dei fatti rilasciata al magistrato responsabile del procedimento, il Barabech stesso aveva raccontato che, dopo essersi recato all'osteria detta dei Tre Scalini, situata nell'omonima stradella – oggi sul lato orientale del palazzo delle Poste⁵ – e quindi ad un vicino caffè, aveva deciso di rientrare alla medesima osteria, ma nel tragitto di ritorno era stato aggredito da quattro individui che pareva lo avessero già precedentemente «attenzionato» nel locale. In questa versione dei fatti, dunque, qualsiasi riferimento al postribolo era totalmente assente.

⁴ Per una sintesi della procedura penale austriaca dell'epoca, facente capo al codice del 1803, si veda Rossetto, *Un protagonista nascosto: il ruolo del fascicolo nella giustizia criminale asburgica in territorio veneto*, in *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto*, cit., pp. 61-91.

⁵ Queste informazioni sono tratte da Giarolli, *Vicenza nella sua toponomastica*, cit., pp. 511-512.



Uno dei probabili ingressi dell'osteria dei Tre Scalini, nella quale, la sera del 30 gennaio 1827, l'attendente militare Ignazio Barabech si recò a cenare.

Con le successive – seppur limitate – testimonianze dell'oste e della moglie, però, lo scenario cominciò ad arricchirsi di nuovi personaggi, tra i quali talune «donne di mondo» clienti fisse della bettola e alcuni «trippari e beccari» della zona, come un certo Angelo Nicolini detto Armellin, tanto che il Barabech, riascoltato attraverso l'intervento del comando militare – ubicato presso la caserma di San Lorenzo⁶ –, fu costretto a mutare le dichiarazioni già rilasciate, rivelando particolari inediti anche sul suo peregrinare notturno per i vicoli del centro. Rettificò infatti il precedente racconto ammettendo che, uscito dall'osteria, si era recato in un caffè al ponte San Paolo – un tempo a tre arcate, molto più basso dell'attuale, costruito tra il 1875 e il 1877⁷ – dirigendosi quindi, senza specificare il perché, verso la contrada Santi Apostoli dove aveva subito l'aggressione.

⁶ Situata nell'omonima piazza, della quale Id., *ibid.*, p. 422, scriveva «... chiusa nel lato di ponente da un alto muro dell'antico convento dei Minori Conventuali e dall'Oratorio dell'Immacolata Concezione trasformato con i locali del vicino convento ad uso caserma».

⁷ A questo proposito, si veda *ibid.*, pp. 362-363.



Una veduta d'epoca del ponte San Paolo (in primo piano).
Disegno di A. Martinolli (circa 1833), Biblioteca Civica Bertoliana, Gonz.
215 017 3.

A fornire gli ultimi e determinanti dettagli della vicenda, però, non fu tanto il succitato macellaio Armellin, il quale, intuendo di essere tra i maggiori sospettati, impostò la propria testimonianza su una serie di reiterate negazioni, quanto piuttosto due prostitute che lo stesso Armellin, troppo impegnato a difendersi, dichiarò, forse in modo improvvido, essere state presenti all'osteria dei Tre Scalini e con le quali, si scoprì successivamente, intratteneva rapporti da amante-protettore. Di queste due, quella descritta dalle carte processuali come giovane, bionda e piuttosto ingenua non esitò a rivelare che il Barabech, che già la conosceva, in quell'occasione le aveva offerto perfino la cena e che, recatosi in seguito presso la sua abitazione in stradella Santi Apostoli mentre si intratteneva con un cliente, si era addirittura spinto a battere rumorosamente i pugni sull'uscio chiamandola ripetutamente per nome, non essendo in grado di pronunciare molte altre parole in quanto «tedesco» (così venivano generalmente definiti tutti i militari stranieri dei reggimenti imperiali di stanza a Vicenza e nelle città di



Una veduta della stradella Santi Apostoli dall'omonima piazzetta. Qui avvenne l'aggressione notturna e il ferimento, in seguito rivelatosi fatale, del Barabech.

lingua italiana del Regno Lombardo-Veneto, fossero essi austriaci, boemi, ungheresi, croati o altro).

Nonostante il magistrato si rendesse conto e annotasse pure nella propria relazione al collegio giudicante che «la qualità dei testi introdotti consiste della più pessima fama» e che di conseguenza non avrebbe potuto «rendere gran fatto sperabile di conoscere la verità», decise ovviamente di far assumere alle autorità militari nuove dichiarazioni dal Barabech, il quale dovette infine ammettere che si era recato espressamente alla ricerca della giovane meretrice bionda sin sotto il portone di casa e che aveva stazionato presso lo stesso nella speranza di incontrarla o, quantomeno, di vederla: in quel frangente era stato aggredito.

La vicenda, dunque, sembra innanzitutto non presentare alcuna connotazione di carattere politico, inteso come sentimento antiaustriaco diffuso in città (e, d'altra parte, a dire il vero, la sua collocazione temporale nella seconda metà degli anni venti la distanzia sufficientemente dagli eventi rivoluzionari del Quarantotto); al con-

trario, regala invece lo spaccato di un microcosmo della marginalità urbana in cui non vi è distinzione tra indigeni e forestieri, che si regge su precise consuetudini e codici comportamentali condivisi e il cui equilibrio viene momentaneamente turbato dal fatto che si è verificata un'azione grave come un ferimento, amplificata dalla circostanza per la quale la vittima di uno dei pur numerosi regolamenti di conti conseguenti a una violazione di tali codici è un soldato semplice, con una posizione e una funzione che però chiamano in qualche modo in causa la massima autorità militare della provincia.

L'oggettiva imprudenza del Barabech, la sostanziale reticenza dei testimoni e la scaltrezza processuale dell'Armellin – irrimediabile nel negare tutti gli addebiti, rendendo così molto remota la possibilità di una sua condanna⁸ – contribuiscono a disinnescare la minaccia costituita dalla temporanea intromissione di una componente esogena e aliena, quella della giustizia punitiva statale, nel «sottobosco» della devianza urbana⁹. Un «sottobosco» al cui interno emerge in tutta la sua importanza la funzione di un luogo simbolo legato alla dinamica di questo genere di conflitti, l'osteria, nella quale, anche nel caso appena esaminato, le tensioni in campo trovano una loro prima manifestazione. Un luogo frequentato, per la verità, come altri locali pubblici dell'epoca, quali il caffè, la trattoria, la bettola, la bottega, da un giro di clienti assai esteso e variegato, senza rigide distinzioni di ceti, che si avvicenda a seconda delle ore della giornata e in cui si muove pure il multiforme

⁸ Una conoscenza «pratica» delle peculiarità del sistema di prove legali negative previsto dal codice del 1803, probabilmente derivante da precedenti esperienze accumulate a livello personale e da informazioni provenienti da altri ex imputati. Per una indicazione bibliografica di approfondimento sulle caratteristiche della procedura penale adottata, si rimanda alla nota 4 del presente contributo.

⁹ D'altronde non v'è dubbio come da parte delle autorità austriache questa problematica fosse affrontata con provvedimenti che miravano a contenerla e a controllarla più che a reprimerla. Un atteggiamento prudente, dettato contemporaneamente, da un lato da una distaccata indifferenza, e dall'altro dalla consapevolezza di quanto fosse arduo e rischioso penetrare in contesti chiusi così particolari. Lo strumento di prevenzione più diffuso era invece costituito dalla misura di polizia chiamata «precetto politico», adottabile nei confronti di delinquenti recidivi e pure di elementi che, senza mai aver riportato condanne, erano ritenuti socialmente pericolosi o dalla condotta politica sospetta. La maggior parte dei precetti vietava all'individuo proprio l'accesso a luoghi come bettole e osterie, ma anche la circolazione nelle ore notturne e la frequentazione di persone «diffamate»: a tale proposito, si veda L. Rossetto, *Il commissario distrettuale nel Veneto asburgico. Un funzionario dell'Impero tra mediazione politica e controllo sociale (1819-1848)*, Bologna, il Mulino, 2013, p. 325, nota 72. Per uno studio più approfondito sul «precetto politico», si rinvia invece a Bortoluzzi, *Il Precetto politico nelle province venete (1813-1850)*, in *Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Regno Lombardo-Veneto*, cit., pp. 271-289.

universo dei confidenti di polizia, che, specie nel post-Quarantotto, per tenere sotto osservazione le inclinazioni politiche di parte della popolazione cittadina, annovererà tra le proprie componenti anche quella delle prostitute¹⁰.

Sul piano sostanziale e metodologico, poi, va precisato come i fascicoli processuali, sui quali si basa pure la narrazione proposta in questo saggio, non possono che offrire una rappresentazione parziale e limitata del sostrato sociale più profondo che sta alla base delle vicende qui esaminate, perché propongono innanzitutto il punto di vista che una struttura giudiziaria «dotata di una cultura dotta, scritta, e specialistica aveva di un'altra forma di cultura»¹¹ – per lo più orale e consuetudinaria – quale quella del mondo dei ceti popolari più indigenti e della contigua marginalità urbana.

Al tempo stesso, però, specie attraverso le narrazioni di imputati, offesi e testimoni – come visto, talora reticenti, ma più che per ignoranza o omertà, per consapevolezza di come appunto le pratiche sociali e il contesto culturale delle tensioni in gioco non avrebbero potuto «essere compresi e adeguatamente rispettati dall'organo giudiziario, espressione di un potere superiore ed esterno»¹² –, tali fascicoli descrivono pure proprio «la risposta che questa cultura "altra" dà nel momento in cui è costretta a raffrontarsi con l'esterno, con la sua forza e con la sua superiore legittimità politica»¹³.

VIOLENZA E MENZOGNE

Secondo la guida numerica comunale del 1858 contrà San Silvestro era allora abitualmente chiamata anche contrà Porton del Luzzo¹⁴. E proprio in quel luogo, ancora una volta in una fredda sera di gennaio – del 1840 – e ancora una volta di fronte a una bettola (all'Insegna della Croce Verde), una prostituta senza fissa

¹⁰ Per un approfondimento di questi aspetti, si veda S. Mori, *Spiare il popolo nel primo Ottocento: gli informatori di polizia lombardo-veneti, interpreti dello spazio pubblico cittadino*, in «Acta Histriae», 17, 3, 2009, pp. 527-550.

¹¹ C. Povo, *Confini violati. Rappresentazioni processuali di conflitti giovanili nel mondo rurale veneto dell'Ottocento*, in *La vite e il vino. Storia e diritto (secoli XI-XIX)*, cit., vol. II, p. 1111.

¹² *Ibid.*, p. 1087.

¹³ *Ibid.*, p. 1111.

¹⁴ A riguardo, si veda Giarolli, *Vicenza nella sua toponomastica*, cit., pp. 440-441.

dimora, Maddalena Cressedora, di padre defunto, madre domestica, originaria del vicentino – precisamente di Tavernelle – e, per l'appunto, girovaga, cominciò a inveire pesantemente contro l'oste Girolamo Guerra, che le aveva ripetutamente chiesto di allontanarsi dal suo locale¹⁵.



Contrà San Silvestro (all'epoca dei fatti per un tratto chiamata abitualmente anche contrà Porton del Luzzo) all'altezza del luogo in cui doveva essere ubicata la bettola all'Insegna della Croce Verde, davanti alla quale la prostituta Maddalena Cressedora fu arrestata dalle due guardie militari di polizia Antonio Lorenzon e Domenico Pellegrini attorno alle sette di sera del 3 gennaio 1840.

La Cressedora, in preda ai fumi dell'alcool¹⁶, pretendeva che certi Giovanni Lorenzetti e Giuseppe Tessarin, suoi conoscenti – e probabilmente clienti –, le pagassero la cena. Prima che la situazione degenerasse all'interno del pubblico esercizio il Guerra era

¹⁵ La documentazione relativa a questo caso si trova in ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 632 (ex 428), 1840, fasc. 12. Anche tutti i successivi virgolettati del presente paragrafo che fanno riferimento a documenti inerenti a tale vicenda sono rinvenibili nel medesimo fascicolo.

¹⁶ Secondo Mario Da Passano, il fatto che nell'età del diritto comune, per la mancanza di precise indicazioni generali rintracciabili nella compilazione giustiniana, non si fosse giunti a dare una soluzione univoca al problema del trattamento penale dell'ubriachezza, favorì il moltiplicarsi di scelte diversificate pure nel periodo in cui negli Stati italiani appunto il processo di codificazione penale si sviluppò nella sua pienezza. Per un approfondimento di questa tematica e per un'attenta analisi delle varie soluzioni adottate, si veda proprio M. Da Passano, *L'ubriachezza nei codici penali italiani preunitari*, in *La vite e il vino*, cit., vol. II, pp. 1143-1165.

quindi intervenuto, divenendo il bersaglio dello sfogo della meretrice, che aveva cominciato ad apostrofarlo con espressioni quali «birbante, canaglia» e, soprattutto, «spia». Mentre molti curiosi continuavano a radunarsi presso la porta della bettola, arrivarono sul posto due guardie militari di polizia¹⁷ – mandate a chiamare dallo stesso Guerra –, il vicecaporale Antonio Lorenzon e il soldato semplice Domenico Pellegrini, che procedettero all'arresto della Cressedora. La vicenda pareva essersi chiusa come tante altre analoghe e frequenti tra i vicoli della città. Ma, ascoltata dalla pretura urbana di Vicenza, la prostituta rilasciò alcune dichiarazioni che innescarono istantaneamente un caso giudiziario ben più complesso.

Maddalena, infatti, raccontò che quel venerdì 3 gennaio era stata dimessa dal Civico Ospedale di Vicenza, ove veniva curata per scabbia e blenorragia, quando, percorrendo la stradella del Pallamaio¹⁸, in un tratto seminascosto dietro le mura aveva incrociato proprio le due guardie militari che mezz'ora dopo l'avrebbero tratta in arresto. Secondo la Cressedora, sfruttando l'isolamento del luogo, il caporale le aveva chiesto di concedersi sessualmente e in seguito a un suo netto rifiuto era stata abusata attraverso un rapporto anale grazie alla collaborazione del soldato semplice che l'aveva immobilizzata e più volte minacciata.

¹⁷ Al posto del satellizio, esistente già sotto la Repubblica di Venezia e la prima dominazione austriaca (mentre, nel 1809, durante il Regno d'Italia napoleonico, il corpo era stato soppiantato dalla gendarmeria), la cui operatività fu confermata con la sovrana risoluzione del 26 settembre 1819, dal 1833 subentrarono le guardie di sicurezza e le guardie militari di polizia, queste ultime limitatamente a Venezia e alle altre città capoluogo delle province venete e inquadrare appunto nell'amministrazione militare. Meglio sarebbe, tra l'altro, parlare di «amministrazione austriaca» se ci si volesse distaccare da un riferimento storiografico – proprio quello di «dominazione austriaca» – sostanzialmente superato, ma tuttora spesso utilizzato per l'identificazione specie del relativo materiale archivistico veneziano.

¹⁸ Oggi contrà Mure del Pallamaio, lungo la quale, però, appunto la presenza e soprattutto la vista delle mura, «fagocitate» dalle costruzioni, è effettiva solo in pochissimi tratti.



Uno scorcio della contrà Mure del Pallamaio. La prostituta Maddalena Cressedora sosteneva di aver subito violenza lungo un tratto seminascosto dell'omonima stradella da parte delle due guardie Lorenzon e Pellegrini meno di un'ora prima di essere arrestata.

Configurandosi quindi l'accaduto, pur a ruoli invertiti, come un delitto vero e proprio e non più semplicemente quale una meno grave turbativa dell'ordine pubblico tramite ingiurie¹⁹, il fascicolo fu trasmesso al tribunale provinciale del capoluogo berico, di fronte al quale la prostituta confermò le accuse nei confronti dei militi, aggiungendo che mai fino ad allora si era prestata in maniera volontaria o forzata alla sodomia.

Purtroppo per lei la perizia medica predisposta in seguito a queste sue dichiarazioni la smentì categoricamente, ma la vicenda giudiziaria non poté comunque essere archiviata. La probabile estraneità al fatto dei due soldati doveva essere decretata dall'autorità militare, dalla quale dipendevano e alla quale fu in ogni caso

¹⁹ Il *Codice penale universale austriaco* del 1803, in vigore nel Regno Lombardo-Veneto all'incirca fino alla prima metà degli anni cinquanta, distingueva le fattispecie criminali in delitti veri e propri e gravi trasgressioni di polizia. La minore pericolosità, rispetto ai delitti, degli effetti di condotte illecite quali le gravi trasgressioni di polizia, aveva spinto il legislatore a delineare con riferimento a questo genere di comportamenti, oltre che una diversa gerarchia dei gradi di giudizio, anche una procedura meno articolata, racchiusa nella parte II, sezione II del codice stesso. Per una ristampa anastatica (corredata da una serie di saggi a commento) della seconda edizione ufficiale del medesimo, data a Milano dall'Imperial Regia Stamperia nel 1815, si veda *Codice penale universale austriaco (1803)*, cit.

comunicato che la Cressedora era un soggetto dedito alla menzogna, aveva più volte violato delle misure restrittive di polizia applicate nei suoi confronti²⁰ ed era già stata condannata in due occasioni per complicità in un furto e per pubblica scostumatezza.

Una ventina di giorni dopo il colonnello Ernesto Sisak, comandante della piazza di Vicenza e del trentaduesimo reggimento di fanteria Arciduca Francesco Ferdinando d'Este, trasmise al tribunale le risultanze dell'indagine compiuta nei confronti del Lorenzon e del Pellegrini da parte di una commissione militare composta da quattro ufficiali e da altrettanti sottufficiali dell'esercito (tutti originari di altre province dell'Impero)²¹: atti e interrogatori non permettevano di attribuire una precisa responsabilità agli imputati, nei confronti dei quali, quindi, veniva sospeso il procedimento.

A favore dei due soldati deponevano, oltre che una perizia medica che li trovò esenti da qualsiasi infezione di origine sessuale, soprattutto le testimonianze di alcuni colleghi che confermavano la loro uscita dal resto della pattuglia solo in seguito alla richiesta di intervento presso la bettola di San Silvestro; i medesimi commilitoni, tra l'altro, accorsi a dar loro man forte, avevano udito distintamente la prostituta pronunciare anche la frase «me la pagherete».

Tanto bastò al tribunale di Vicenza, dal punto di vista giudiziario, per chiudere il caso: la Cressedora rimaneva in carcere e per di più accusata anche del delitto di calunnia.

Tutta la vicenda si era dunque aperta in maniera non troppo inconsueta per episodi di questa natura, con la presenza sulla scena di un personaggio, l'oste, impegnato in un'azione a prima vista scontata, ma in realtà altamente significativa e connotante il caso specifico.

Lo spoglio dei fascicoli giudiziari conferma infatti come sembrava esistere una vera e propria forma di tacito accordo tra i gestori delle bettole e i frequentatori delle medesime; un accordo, componente di una ritualità sociale complessa e dalle forti valenze simboliche²², in base al quale le eventuali tensioni scoppiate all'in-

²⁰ Su tali misure, si rimanda a quanto già detto nella nota 9 del presente contributo.

²¹ A proposito delle istituzioni militari operanti nel Regno Lombardo-Veneto, va precisato che «i vertici – il corpo degli ufficiali – erano pressoché interamente stranieri, come pure lo erano una porzione consistente (ma non esclusiva) dei sottufficiali e dei soldati di leva. Faceva però eccezione il corpo della Marina, concentrato ovviamente a Venezia e lungo il litorale veneto», M. Meriggi, *Le istituzioni del Regno Lombardo-Veneto*, in *Il Veneto austriaco 1814-1866*, cit., pp. 31-32.

²² Per un'analisi approfondita delle caratteristiche e degli elementi costitutivi di questa complessa ritualità sociale, si veda Povolo, *Confini violati*, cit., pp. 1102-1108.

terno del locale dovevano comunque trovare soluzione al suo esterno; nel caso la situazione cominciasse a degenerare, il gestore pareva muoversi attivamente per impedire il verificarsi di conseguenze indesiderate.

Figura affascinante quella dell'oste; una figura che, anche nella realtà rappresentata dal microcosmo della marginalità urbana, «pur appartenendo, a tutti gli effetti, alla comunità, ne costitutiva, in un certo senso, il punto debole sul piano della coesione e della continuità dei valori»²³. A livello processuale, poi, la sua comprensibile ritrosia a testimoniare non impediva che frequentemente le dichiarazioni rese risultassero risolutive, rispetto a quelle di altri testi, per la ricostruzione giudiziaria dei fatti. Tale ritrosia, nondimeno, poteva spesso dipendere da un'ulteriore funzione che, specie in ambiente urbano, il locandiere, proprio per la sua attività, era in diversi casi chiamato a ricoprire, e cioè quella di informatore segreto delle autorità di polizia: uno «strumento di lavoro» indispensabile per l'efficacia dell'azione investigativa, ma di cui servirsi con estrema cautela per cercare di evitare appunto uno svelamento della copertura, costantemente a rischio²⁴.

Nella vicenda appena narrata, tra l'altro, proprio la strada prospiciente l'osteria diviene lo scenario di un episodio che a prima vista parrebbe suggerire la presenza in città di una certa tensione tra forza militare e popolazione civile. In seguito all'arresto della Cressedora, infatti, e mentre la stessa era scortata al commissariato dalle guardie precedentemente intervenute, per un tratto e prima di disperdersi, «venne loro dietro una gran ciurma di gente che schiamazzava e fischiava».

Ciò cui si è già accennato, e che va qui ribadito per scongiurare il rischio di attribuire a questi fenomeni un significato condizionato dalla frequente e affannosa ricerca di segnali premonitori di quel punto d'arrivo che fu il trauma rivoluzionario del Quarantotto, è che tali eventi non presentano alcuna connotazione di carattere politico, inteso come sentimento antiaustriaco diffuso in città: e non solo a Vicenza²⁵.

²³ *Ibid.*, p. 1074, nota 4.

²⁴ A questo proposito si rammenti come la Cressedora già prima dell'arrivo delle guardie avesse più volte apostrofato l'oste Girolamo Guerra proprio con l'epiteto «spia».

²⁵ Per un episodio significativo avvenuto ad esempio a Padova nel novembre del 1832, con una rissa tra civili e militari e con relativa attribuzione di responsabilità dell'accaduto a questi ultimi (dei soldati ungheresi di passaggio per la città con il loro reggimento Arciduca Carlo Ferdinando), si veda Archivio di Stato di Milano (ASMi), Senato Lombardo-Veneto del Supremo tribunale di Giustizia, b. 55, fasc. vi 152/2.

Si trattava infatti di situazioni del tutto simili ad altre già vissute in contesto urbano – e pure rurale – in anni precedenti, talora anche penalmente rilevanti (o per lo meno ritenute tali a inizio investigazione), ma che non avevano mai prodotto perturbazioni della pubblica tranquillità di grave entità, ribellioni in senso stretto; ciò che invece effettivamente sembrò cominciare ad accadere proprio nelle città già dal 1847, quando aumentarono pericolosamente gli attriti tra militari e popolazione civile. Non che durante il biennio 1847-48 di questo aspetto le autorità politico-amministrative non si rendessero conto, arrivando anzi a evidenziare che stava soprattutto ai soldati moderare gli atteggiamenti provocatori indotti cui talora si lasciavano andare²⁶. Ma il rilievo che le istituzioni militari facenti capo al feldmaresciallo Radetzky stavano progressivamente assumendo nello scenario pre-rivoluzionario rendeva evidente agli occhi dei sudditi lombardo-veneti (e specie di quelli che contavano, e cioè dei notabili e dei ceti economici emergenti) che il potere e l'influenza degli alti gradi dell'esercito avrebbero acquisito inevitabilmente un peso politico sempre maggiore, rendendo in tal modo via via più remota la possibilità di intrecciare con essi qualsiasi tipo di tentativo di dialogo e di mediazione²⁷.

Eppure, anche se negli anni in cui si colloca la vicenda qui esaminata si era ancora sufficientemente lontani dalle trasformazioni appena descritte (e infatti si è visto come nel caso specifico la giustizia militare si fosse prontamente attivata contro le guardie), la sorte di Maddalena Cressedora, soggetto marginale per eccellenza

²⁶ Uno dei tanti episodi di questo genere è ad esempio chiaramente individuabile nel rapporto che la massima autorità politica della provincia di Vicenza inviò alla direzione generale della Polizia in Venezia un mese prima dello scoppio della rivoluzione, il 17 febbraio del 1848. Tale rapporto è rinvenibile in D. Manin, *Carte segrete e atti ufficiali della polizia austriaca in Italia dal 4 giugno 1814 al 22 marzo 1848*, Capolago, Tipografia Elvetica, 1852, vol. III, pp. 272-274. A proposito dell'opera di Manin e dopo averla analizzata comparativamente con altro materiale documentario e utilizzata anche in altri lavori esclusivamente per citare diversi scritti in materia di polizia prodotti tra la fine del 1847 e il marzo del 1848, pur a distanza di tre lustri non si può non condividere appieno il giudizio espresso da D. Laven, *Law and Order in Habsburg Venetia 1814-1835*, in «The Historical Journal», 3, 2, 1996, p. 400, nota 72: «In 1851-2 three volumes were published by the Tipografia Elvetica at Capolago entitled *Carte segrete ed atti ufficiali della polizia austriaca in Italia dal 4 giugno 1814 al 22 marzo 1848*. Consisting of documents drawn from the Austrian police files, they were produced under the auspices of Daniele Manin. The aim was to provide straight-forward anti-Austrian propaganda by showing the extent of Austrian police activity. In fact the material is for the most part anodyne or reveals the Austrians in rather a good light, however much the shrill commentary provided by the editors tries to distort the original text».

²⁷ Una valutazione complessiva degli aspetti istituzionali, politici e sociali che caratterizzarono il Veneto asburgico nel biennio pre-rivoluzionario si trova in Rossetto, *Il commissario distrettuale nel Veneto asburgico*, cit., pp. 409-478.

per il suo essere alcolizzata e soprattutto girovaga senza fissa dimora più che per la sua condizione di prostituta, non si era rivelata meno infelice.

Quegli stessi gruppi dirigenti locali che nel Quarantotto avrebbero considerato positivamente nel Regno Lombardo-Veneto, quando addirittura non auspicato, un cambiamento istituzionale che avesse potuto assicurare loro una maggiore visibilità e un maggiore protagonismo politico, nel contempo non avevano né avrebbero mai voluto mettere in discussione né rinunciare al proprio ruolo appunto sul piano del controllo sociale e dell'ordine pubblico nelle realtà comunitarie di provenienza e/o di residenza.

Questo controllo era espresso a livello teorico anche attraverso il dettato delle leggi criminali, nelle quali trovava collocazione la definizione dei valori e dei comportamenti considerati appunto devianti e pericolosi, e quindi da perseguire.

In tale ottica, però, rileva ancor più – pure per la nostra comprensione del fenomeno – l'azione delle autorità destinate all'applicazione di tali norme perché solo nella prassi il diritto si fa concretamente giustizia e consente di cogliere appunto «le interconnessioni tra le previsioni giuridiche, l'amministrazione della giustizia e le dinamiche sociali ed economiche che intervenivano per piegare e modellare quanto il *Codice* aveva preventivamente stabilito»²⁸.

Anche da un ambito limitato come quello dei procedimenti qui presi in esame, dunque, emerge inequivocabilmente la conferma di come la storia della giustizia penale, lungi dal rappresentare meramente una storia delle modalità di perseguimento di certe condotte delittuose, è soprattutto una storia della «morale dominante» in una data società e perciò stesso una storia del potere²⁹.

²⁸ Povo, *Il movente*, cit., p. xxvii, nota 26.

²⁹ Su questi ultimi concetti, per un inquadramento generale, si veda l'introduzione di Friedman, *Crime and Punishment in American History*, cit., pp. 1-15, mentre per un loro approfondimento in relazione alla specifica situazione del sistema giuridico del Veneto asburgico sino alla vigilia del Quarantotto, si veda Rossetto, *Il commissario distrettuale nel Veneto asburgico*, cit., pp. 299-313.

ALLA SALUTE DI PIO IX

Erano circa le nove di sera del 15 ottobre 1848. Il caporale Giulio Sternberg, del reggimento di fanteria Francesco Carlo, di stanza a Vicenza dopo il ritorno della città sotto l'ala «protettrice» dell'aquila imperiale, aveva appena finito di bere con il commilitone Kostelny un bicchierino di rum nel negozietto di spiriti condotto da Giuseppe Dal Soglio detto Settimin, in contrada Santi Apostoli. Uscito in strada gli era sembrato di udire, dapprima in lontananza, e poi sempre più vicino, il vociare vivace di un gruppo di giovani che si dirigeva cantando verso piazza dei Signori. Sternberg non era così pratico della lingua locale, eppure gli pareva di aver chiaramente distinto, tra le altre espressioni pronunciate, anche «Viva l'Italia! Viva Pio IX!». Ma non ci aveva dato più di tanto peso. E non si sarebbe nemmeno aspettato che quella compagnia di sedici individui, taluni poco più che adolescenti, si fermasse proprio davanti a lui non solo per rivolgergli la parola, bensì pure per invitarlo, a un tempo scherzosamente e sfacciatamente, a unirsi al coro.



Contrà Santi Apostoli, dove era ubicato il negozietto di spiriti di Giuseppe Dal Soglio, all'uscita dal quale, alle nove di sera del 15 ottobre 1848, il caporale Giulio Sternberg e il commilitone Kostelny furono protagonisti e vittime della rissa con il gruppo vociante di giovani diretto verso piazza dei Signori.

A questo punto le versioni degli eventi occorsi, raccolte nel fascicolo processuale relativo alla vicenda, divergono³⁰. Il militare sosteneva invero di essersi semplicemente rifiutato di partecipare alla chiassata, mentre un testimone giurato assicurava che, oltre ad aver opposto un netto diniego, lo Sternberg si era lasciato andare a un'imprecazione indiscutibilmente sacrilega quale «Crepa Pio IX!» o «Porco Pio IX!» (non ricordava con precisione).

In ogni caso i fatti che seguirono alla provocazione videro una delle vie centrali, anche se defilata, della città, diventare improvvisamente lo scenario di una rissa nella quale il soldato fu ripetutamente picchiato alla testa, ferito alla mano sinistra e scaraventato a terra. Gli venne inoltre spezzata la punta della spada che aveva prontamente sfoderato.

Il commilitone Kostelny, rimasto praticamente illeso, riuscì a divincolarsi e corse immediatamente a chiamare una pattuglia di guardie, all'arrivo della quale si assistette a un fuggi fuggi generale da parte dei giovani componenti l'allegra combriccola.

Il tutto sembrava quindi essersi concluso in modo piuttosto repentino. Ma già l'indomani, per ordine della delegazione provinciale, massima autorità politica del capoluogo, si procedette all'arresto di tre individui – tra cui il conduttore della bottega di spiriti – che un paio di testimoni affermava di aver riconosciuto come i tre che nella turba si erano più accaniti nelle percosse riservate allo Sternberg. Il terzetto, da parte sua, non negò di essersi trovato in quel luogo la sera prima, ma espose categoricamente di aver partecipato all'aggressione e di conoscere gli altri componenti del gruppo protagonista della vicenda.

Ad alleggerire in qualche modo la loro posizione processuale ci pensarono i quattro periti nominati dal tribunale provinciale di Vicenza per valutare la gravità delle ferite subite dal caporale. Questi ultimi presentarono al giudice incaricato delle indagini una relazione che parlava di due ecchimosi sulle palpebre di entrambi gli occhi e di due «incisioni» sulla mano sinistra. Tutte e quattro le lesioni erano comunque definite superficiali e guaribili totalmente in sedici giorni senza alcun bisogno di cure di natura chirurgica.

La ulteriore notazione del magistrato inquirente, secondo la quale fin dall'inizio intenzionalmente poca forza doveva essere sta-

³⁰ La documentazione relativa a questo caso si trova in ASVi, Tribunale penale austriaco, b. 167 num. provv. (ex 872), 1848, fasc. 193. Anche tutti i successivi virgolettati del presente paragrafo che fanno riferimento a documenti inerenti a tale vicenda sono rinvenibili nel medesimo fascicolo.

ta inferta nei colpi per procurare quel tipo di ferite, convinse infine il collegio giudicante che il fatto avvenuto non rivestisse i caratteri del delitto, ma di una condotta illecita di minore gravità (e infatti il caso fu rinviato per competenza alla pretura urbana)³¹; se a prima vista sembra quindi essere stata la lieve entità delle lesioni a condurre alla derubricazione del reato, fu in realtà tale notazione che risultò determinante per orientare in modo decisivo il collegio medesimo, che peraltro deliberò all'unanimità.

L'input lanciato dalla delegazione alla magistratura cittadina non aveva dunque prodotto l'esito sperato. Era stata infatti proprio la delegazione a muoversi per prima nei confronti di quel gruppo di giovani che, per giunta, pare si fosse formato in modo del tutto accidentale all'osteria del Porton del Luzzo³².



Una veduta d'epoca del torrione del Luzzo.
Incisione di P. Chevalier (1856), Biblioteca Civica Bertoliana, Z. 7. 5. 15.

³¹ Con riguardo alle diverse classificazioni delle condotte criminali previste dal *Codice penale universale austriaco* del 1803, si rimanda a quanto detto nella nota 19 del presente contributo.

³² Anche questo dato emerge dagli elementi raccolti e conservati nelle carte del fascicolo processuale.

E ciò non deve per nulla stupire, dal momento che, già a partire dal difficile clima del biennio pre-rivoluzionario, l'autorità politica provinciale aveva cominciato a dimostrare un'inevitabile inclinazione ad aumentare la propria ingerenza in tutte le vicende potenzialmente pericolose per la pubblica tranquillità, comprese quelle che andavano a ricadere all'interno di un procedimento penale e quindi, teoricamente, appannaggio esclusivo delle autorità giudiziarie; l'altro polo di questa contrapposizione era invece costituito proprio da un'autorità giudiziaria che per tutta risposta tentava di limitare tale arrogante e debordante iperattività³³.

Questo tipo di contrasto aveva ovviamente molta più probabilità di verificarsi se gli eventuali episodi potenzialmente destabilizzanti accadevano entro la cerchia muraria di una città come Vicenza, o di un altro capoluogo di provincia, dove le prerogative in materia di polizia facevano capo precisamente alla figura del delegato³⁴.

Dunque, i delegati, dimoranti nei centri urbani attraversati da

³³ In precedenza un intervento deciso della delegazione era ipotizzabile solo in materie di sua stretta competenza, come ad esempio la coscrizione, o, generalmente, quando necessario e pure su segnalazione dell'autorità giudiziaria, nella fase post-processuale per l'adozione di eventuali «misure di polizia» nei confronti degli imputati, condannati e non. A proposito di tali misure, si rimanda a quanto detto relativamente al «precepto politico» nella nota 9 del presente contributo. Per un esame approfondito anche di diversi casi di studio, si veda invece Rossetto, *Il commissario distrettuale nel Veneto asburgico*, cit., pp. 299-407.

³⁴ In realtà la doppia natura degli «oggetti di polizia», alta (o segreta) e bassa (o comune, o pubblica), che faceva riferimento a due distinte gerarchie istituzionali, ai livelli inferiori dell'amministrazione convergeva invece negli stessi uffici periferici: di qui i frequenti dissapori che si verificavano proprio tra il delegato provinciale e un altro funzionario – il commissario superiore di polizia –, non spiegabili con semplici motivazioni di ordine personale. In ogni caso, nel 1816 le province venete del Regno Lombardo-Veneto erano state divise esattamente in otto delegazioni: Venezia, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza e Udine. Quale istituzione, la regia delegazione era appunto composta da un delegato, da un vice-delegato e da uno o più aggiunti, a seconda dell'importanza della provincia stessa. Di certo i delegati, rispetto ai prefetti napoleonici – di cui avrebbero dovuto essere i naturali sostituti –, non disponevano di altrettante risorse finanziarie – in sostanza di un budget destinato esclusivamente all'ufficio – ed erano quindi non solo limitati nella capacità operativa, ma talora pure professionalmente frustrati (per un approfondimento di tutti questi aspetti, si veda Rossetto, *Il commissario distrettuale nel Veneto asburgico*, cit., pp. 207-235). Venivano nominati direttamente dall'imperatore, ma dovevano rispondere all'autorità di governo ubicata a Venezia. Secondo Andreas Gottsmann, inoltre, «il criterio fondamentale per diventare dei delegati stimati era manifestare lealtà verso il governo austriaco e al contempo godere della massima accettazione sociale nel capoluogo [...]». Questo era l'unico modo per fare accettare il delegato dai potentati locali e soprattutto dalla nobiltà fondiaria che, in ambito provinciale, contava nei propri ranghi le persone più importanti e influenti», A. Gottsmann, *I rapporti politici e istituzionali tra il Veneto e l'area centro-europea nell'Ottocento*, in *La storia e le tradizioni del Veneto. Le relazioni e le forme della comunicazione tra l'area veneta e il mondo germanico*, Venezia, Regione del Veneto, 2003, p. 166.

maggiori fermenti politici (ma non da maggiori fermenti *tout court*) rispetto alle campagne venete, risultavano molto più sensibili anche a piccoli segnali di intemperanza della popolazione che un tempo avrebbero potuto essere tollerati e tendevano quindi a voler adottare una più severa azione preventiva-contenitiva nei confronti degli stessi. Contemporaneamente, però, lo si ribadisce, crescevano di pari passo le soluzioni «accomodanti» che il tribunale provinciale collegialmente adottava: un aspetto che denota un'attenzione al contesto e agli equilibri sociali che in passato era stata per lo più appannaggio dei magistrati d'appello e che ora, a condizioni mutate, sembrava venir fatta propria con una certa frequenza anche dalla prima istanza³⁵.

Ma se nell'ambientazione del capoluogo berico dei primi mesi del post-Quarantotto questo tipo di dinamica istituzionale nei rapporti tra autorità politica e autorità giudiziaria pare dunque sopravvivere, lo stesso si può ben dire dell'atteggiamento che i delegati avevano cominciato ad assumere nei confronti delle gerarchie militari già dal 1847 – e cioè da quando si era registrato un aumento della frequenza degli episodi di contrasto tra soldati e popolazione civile – affinché queste ultime cercassero di tenere a bada le intemperanze e i comportamenti provocatori (nel clima pre-rivoluzionario, come visto, spesso indotti)³⁶ dei loro sottoposti. Una presa di posizione di certo non facile, vista la innegabile crescita del peso, anche politico, di Radetzky e dei suoi collaboratori nei territori lombardo-veneti da poco riconquistati.

Eppure questa sorta di «doppio binario» nell'attività dell'autorità delegatizia è confermato e ben esemplificato anche dal caso appena esaminato: se da un lato, infatti, si era proceduto senza esitazione nei confronti dei giovani intemperanti, dall'altro, altrettanto tempestivamente, era stato segnalato al comando di città il comportamento irriverente e aggressivo del caporale Sternberg, reo di essersi lasciato andare a espressioni al limite del sacrilego e di aver opposto una reazione sproporzionata rispetto al tenore delle provocazioni di cui gli stessi giovani si erano resi protagonisti, arrivando persino a sguainare la spada di ordinanza.

Tanto basta anche per poter tracciare in un tale ambito, per lo meno sino ai primi mesi del 1849, un quadro dello scenario urba-

³⁵ Per un confronto analitico con la situazione delle campagne venete nel biennio pre-rivoluzionario, si veda Rossetto, *Il commissario distrettuale nel Veneto asburgico*, cit., pp. 451-478.

³⁶ A questo riguardo, si rimanda alle considerazioni espresse nel paragrafo *Violenza e menzogne* del presente contributo.

no vicentino – ma non solo – assai più complesso e a tinte più sfumate rispetto a quelle offerte dall'affresco del sistema di governo asburgico dipinto ad esempio anni or sono, seppur in modo volontariamente enfatico, dalle parole di un campione della retorica filo-risorgimentale come il patriota piemontese Pier Carlo Boggio (ironia della sorte morto a Lissa nella battaglia navale vinta dalla marina austro-veneta il 20 luglio 1866), il quale nella sua *Storia politico-militare della guerra dell'indipendenza italiana*³⁷ sosteneva come chiaro obiettivo degli «imperiali» fosse quello di «imprimere ben addentro nell'animo dei popolani la convinzione che, dal maresciallo al semplice gregario, i soldati dell'Austria sono qualcosa di sacro, e che merita l'estremo supplizio chiunque in atti o in parole venga meno alla cieca venerazione che la politica austriaca pretende dal borghese verso il militare»³⁸.

Ma ancor più, e principalmente, tutte le vicende qui narrate non fanno che confermare come pure per gli storici sia possibile, e anzi di estremo interesse, occuparsi di problemi di ampia portata di una data epoca analizzandoli a partire da contesti relativamente limitati da un punto di vista spaziale: «Small Places, Large Issues», per dirla con l'antropologo norvegese Thomas Hylland Eriksen³⁹.

L'importante, a questo riguardo, è tenere sempre presenti due riferimenti paradigmatici, uno di natura teorica, l'altro metodologico: e cioè, sul primo versante, il dato che l'interazione sociale è spesso plasmata e modellata da forze e da spinte che eludono la stessa comprensione e lo stesso controllo dei soggetti che vi prendono parte; dall'altro che la realtà sociale va sempre studiata formulando ipotesi originali che scaturiscono con maggiore facilità da ragionevoli investigazioni di tipo comparativo⁴⁰.

³⁷ Il cui primo volume fu stampato a Torino nel 1860, quando ancora i territori veneti erano parte integrante dei domini della Casa d'Austria: P.C. Boggio, *Storia politico-militare della guerra dell'indipendenza italiana (1859-1860)*, vol. 1, Torino, Tip. scolastica di S. Franco e figli, 1860.

³⁸ *Ibid.*, p. 180. La situazione, in realtà, mutò parzialmente dal marzo del 1849, quando la più stringente normativa inerente alla regolamentazione dello stato d'assedio, prima frammentata e per nulla organica, poté dirsi effettivamente operante; tale normativa, poi, rimase sostanzialmente in vigore, pur con una serie di periodici e alternati allentamenti e ripristini, sino all'aprile del 1854, quando fu decretata la sua totale cessazione.

³⁹ Il suo testo di riferimento a riguardo è proprio T. Hylland Eriksen, *Small Places, Large Issues. An Introduction to Social and Cultural Anthropology* (1995, New York), New York, Pluto Press, 2010.

⁴⁰ Una lucida analisi di questi due aspetti è quella fornita dall'antropologo olandese Anton Blok nel capitolo introduttivo del suo *Honour and Violence*, Cambridge (UK), Polity Press, 2001.

Molte delle caratteristiche di una comunità, infatti, dipendono dalla società più vasta in cui sono inserite, e al tempo stesso la rispecchiano; «possono quindi essere spiegate solo in riferimento alle specifiche connessioni che le mettono in rapporto con essa»⁴¹.

In questa prospettiva e con queste avvertenze, in conclusione, pure il semplice racconto, apparentemente circoscritto, di taluni episodi di vita quotidiana della Vicenza asburgica ottocentesca, e dei loro luoghi di svolgimento, può certamente intrecciarsi con un quadro fattuale più ampio e consentire perciò anche un'analisi re-interpretativa di fenomeni storici più generali.

⁴¹ Id., *La mafia di un villaggio siciliano, 1860-1960*, cit., p. 3.